

Circolare n° 11 del 01/06/2020 – TERZA PARTE DEL DECRETO RILANCIO

Gentili Clienti,

con la presente Circolare concludiamo l'esame delle principali norme fiscali ed economiche del Decreto Rilancio, che vanno dall'articolo 149 al 246 (gli articoli precedenti sono stati affrontati nelle nostre Circolari numero 9 e 10).

NOVITA' FISCALI DEL DECRETO RILANCIO, D.L. 34/2020 – TERZA PARTE	ART.
1. Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, recupero dei crediti d'imposta, rettifica e liquidazione	149
2. Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa	151
3. Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni	152
4. Sospensione delle verifiche <i>ex art. 48-bis</i> DPR n. 602 del 1973	153
5. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	154
6. Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019	156
7. Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali	157
8. 730 - ampliamento della platea dei contribuenti	159
9. Diritti doganali - proroga dei termini	161
10. Tax credit vacanze	176
11. Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico	177
12. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari	186
13. Bonus <i>una tantum</i> edicole	189
14. Disposizioni in tema di impianti sportivi	216
15. Misure per incentivare la mobilità sostenibile	229
16. Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali	231
17. Edilizia scolastica	232
18. Misure di sostegno economico all'istruzioni paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sedici anni	233
19. Sostegno al Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno	246

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RECUPERO DEI CREDITI D'IMPOSTA, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE

I termini di versamento delle somme dovute **tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** a seguito di atti di accertamento con adesione, accordo conciliativo, accordi di mediazione, atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi, avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni sono **prorogati al 16 settembre 2020**. La proroga riguarda anche le somme rateizzate, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute sui suddetti atti.

Il versamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione **entro il 16 settembre** oppure mediante **rateazione fino ad un massimo di 4 rate**, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorre dal 16 settembre 2020.

2. DIFFERIMENTO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI E PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

È **prorogato fino al 31 gennaio 2021**, il termine di sospensione della **notifica degli atti** e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi o ordini professionali.

3. SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI

Nel periodo compreso tra il **19 maggio 2020 e il 31 agosto 2020** sono **sospesi** gli obblighi di accantonamento derivanti dai **pignoramenti dell'agente della riscossione**, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione.

4. SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR 602/1973

Nel **periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis DPR 602/1973 relative alla verifica dell'inadempienza dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, prioritariamente al pagamento di un fornitore della P.A., in relazione a somme superiori a 5.000 euro.

Eventuali verifiche già effettuate restano prive d'effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento dovuto a favore del beneficiario.

5. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini di pagamento dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra **l'8 marzo e il 31 agosto 2020**, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, **avvisi di accertamento**, **avvisi di addebito degli enti previdenziali**, **atti di accertamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** e atti e ingiunzioni di pagamento emessi dagli enti territoriali.

Per i **piani di dilazione**, relativi agli atti di cui sopra, in essere alla data dell'8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute (ai sensi dell'articolo 19, c. 3, DPR 602/1973), opera a seguito del **mancato pagamento di 10 rate**, anche non consecutive.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, della rate, da corrispondere nell'anno 2020, relative alla c.d. "Rottamazione – *ter*" e al c.d. "Saldo e stralcio", non determina l'inefficacia delle medesime definizioni se il debitore effettua il **versamento integrale delle predette rate entro il 10 dicembre 2020**.

6. ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI RIPARTO DEL CINQUE PER MILLE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Per accelerare le procedure di erogazione del **contributo 5 per mille relativo all'esercizio finanziario 2019** (con riguardo alle dichiarazioni dei redditi presentate in tale anno), che verrà erogato entro il **31 ottobre 2020**, il calcolo delle risorse da ripartire in base alle scelte dei contribuenti non terrà conto né delle dichiarazioni presentate in ritardo né di quelle integrative. Gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio verranno pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio.

7. PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

In deroga a quanto previsto dallo "Statuto dei diritti del Contribuente", gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e potranno essere notificati entro il 31 dicembre 2021.

A **partire dall'8 marzo 2020 non verranno più inviati i seguenti atti, comunicazioni e inviti**, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

- **comunicazione** ai sensi di cui agli artt. 36 - *bis* e 36 - *ter* DPR 600/1973 (controlli automatizzati e formali sulle dichiarazioni dei redditi);
- **comunicazione** di cui all'art. 54 – *bis* DPR 633/1972 (controlli automatizzati dichiarazioni IVA);
- **inviti all'adempimento** di cui all'art. 21 – *bis* D.L. 78/2010 (controlli automatizzati Liquidazioni Periodiche IVA);
- **atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica;**
- **atti di accertamento delle tasse automobilistiche;**
- **atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative.**

Tutti questi atti verranno inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

I termini di **decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** (previsti all'art. 25, c. 1, lett. a) e b), DPR 602/1973) sono prorogati di un anno con riferimento:

- alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 31 – *bis* DPR 600/1973;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 31-*ter*.

8. 730 - AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI CONTRIBUENTI

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, i **soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati** di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c) *c-bis*), d), g), i) e l) del TUIR, potranno presentare la **dichiarazione 730 "senza sostituto"**, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

Se dal 730 presentato emerge un **debito**, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente dal contribuente tramite modello F24. Se invece emerge un **credito**, il rimborso è eseguito dall'Amministrazione finanziaria, successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (ossia il 30 settembre 2020).

9. DIRITTI DOGANALI - PROROGA DEI TERMINI

In presenza di "gravi difficoltà di carattere economico o sociale", i pagamenti dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

10. TAX CREDIT VACANZE

È riconosciuto un credito a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive. Tale credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; per i nuclei familiari composti da due persone, il credito è ridotto a 300 euro, mentre per i nuclei familiari composti da una sola persona, il credito è pari a 150 euro. Sarà emanato un provvedimento dell'Agenzia Entrate per l'attuazione della norma.

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU PER IL SETTORE TURISTICO

È prevista l'esenzione dalla prima rata IMU, in scadenza al 16 giugno 2020, per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività.

12. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

È previsto l'innalzamento dal 30 al 50 per cento dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, per il solo anno 2020.

13. BONUS UNA TANTUM EDICOLE

È riconosciuto a favore delle edicole un contributo (esentasse) una tantum fino a 500 euro presentando un'istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

14. DISPOSIZIONI IN TEMA DI IMPIANTI SPORTIVI

È prorogata di un mese, fino al **30 giugno 2020**, la sospensione del versamento, da parte delle associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, inutilizzati nel periodo di emergenza epidemiologica.

Le somme sospese dovranno essere versate in unica soluzione entro il **31 luglio** o dilazionate fino a un massimo di **quattro rate mensili** di pari importo.

15. MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

È previsto un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad esempio monopattini, *hoverboard* e *segway*) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Inoltre è previsto per i residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria in materia di inquinamento dell'aria che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio

16. MISURE PER SICUREZZA E PROTEZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PER LO SVOLGIMENTO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Sono stanziati ulteriori risorse destinate alle istituzioni scolastiche statali per garantire la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza.

17. EDILIZIA SCOLASTICA

Sono semplificate le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l'edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l'introduzione della possibilità di concedere anticipazioni agli enti locali.

18. MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTRUZIONE PARITARIA FINO AI SEDICI ANNI E AL SISTEMA INTEGRATO DA ZERO A SEI ANNI

Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali viene erogato un contributo complessivo di 65 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e sei anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Alle scuole primarie e secondarie paritarie è erogato un contributo complessivo di 70 milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino ai sedici anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. Il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a sedici anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a sedici anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

19. SOSTEGNO AL TERZO SETTORE NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO

Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, verranno concessi contributi volti al sostegno del terzo settore con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili.

Il contributo è destinato agli enti che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste all'articolo 5, comma 1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u), v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it